



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI**

**POLIZIA LOCALE E MESSI**

ORDINANZA DEL SINDACO  
NUMERO 3 DEL 02/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, A SEGUITO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 01.03.2020.

POLIZIA LOCALE E MESSI

IL SINDACO

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020, avente come oggetto ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Vista l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1/2020 del Ministero della Salute, con la quale sono state impartite le misure urgenti per mitigare la diffusione della patologia nota come "Corona virus" – COVID-19;
- Ritenuto di dover ricorrere nella circostanza, al potere contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di porre rimedio alla continuazione dell'emergenza epidemiologica adottando misure di contrasto, contenimento, alla diffusione del virus, a tutela della salute dei cittadini;
- Visto l'art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- Visto l'art. 50, comma 5 del D.lgs n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto l'art. 650 del C.P. che punisce chiunque non osservi i provvedimenti legalmente dati dall'Autorità.

ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus "COVID-19" in tutto il territorio della Città di Jesolo, per motivi contingibili ed urgenti, le seguenti misure di contenimento:

- a) Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all'08 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. E' fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 del DPCM del 01.03.2020 (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Pesaro, Urbino, Savona) per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;

- b) Sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
- c) Apertura dei luoghi di culto condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno **un metro**;
- d) Sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 13.04.2017 n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa l'università per anziani svolta al CENTRO PERTINI, alle attività svolte al Centro giovani "B.Y.C." e alle attività svolte presso la Biblioteca-Centro Civico;
- e) Apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22.01.2004 n. 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno **un metro**;
- f) Sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curricolari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario;
- g) Svolgimento dell'attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno **un metro**;
- h) Apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera g) condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno **un metro** tra i visitatori;
- i) Limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
- j) Rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti.

#### DISPONE

Che nell'intero territorio comunale vengano adottate misure di informazione e prevenzione quali:

- a) Nei servizi educativi per l'infanzia di cui al Decreto Legislativo 13.04.2017 n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, siano esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministro della Salute di cui all'allegato 4 del DPCM del 01.03.2020;
- b) Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25.02.2020, siano messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- c) Le associazioni di categoria promuovino la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'allegato 4 del DPCM del 01.03.2020, presso gli esercizi commerciali;
- d) Le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottino interventi straordinari di sanificazione dei mezzi (JTACA-ATVO-TAXI-N.C.C. ecc.);
- e) Chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente alla data di pubblicazione del DPCM del 01.03.2020, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 del DPCM del 01.03.2020, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria n. 4, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

## ULTERIORI MISURE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE

- a) La modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31.01.2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
- b) I viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino alla data del 15.03.2020;
- c) La riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto Legislativo 13.04.2017 n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado, per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del Decreto Ministeriale 15.11.1990, pubblicato nella gazzetta Ufficiale 08.01.1991 n. 6, di durata superiore a **cinque giorni**, avviene fino alla data del 15.03.2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- d) I dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa, possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e **l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.**

### DEMANDA

Di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza, al Servizio di Polizia Locale, alla Polizia di Stato del Locale Commissariato di P.S. e all' Arma dei Carabinieri della locale Stazione e che tale provvedimento venga pubblicato nel sito web comunale e diffuso nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione.

### INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso. Che potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Veneto, entro 60 giorni oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO  
Valerio Zoggia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.